



Camera di Commercio  
Molise



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

# “MOLISE TERRA DI TARTUFO”

*Molise*  
terra di tartufo



*Approvato dal Consiglio della CCIAA del Molise con delibera nr. 20 del 18/09/2017*

## **Art. 1 – Generalità**

### **1.1 Scopo e campo di applicazione**

Il presente regolamento d'uso definisce e descrive le regole d'uso, i controlli e le relative sanzioni applicate dalla Camera di Commercio del Molise (in sigla C.C.I.A.A. del Molise) per la gestione del marchio collettivo MOLISE TERRA DI TARTUFO (riprodotto in allegato sub "A", d'ora in avanti il Marchio) ed ogni sua successiva modifica o implementazione (es. aggiunta di elementi grafici) nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di Produzione del Tartufo del Molise.

Il MOLISE TERRA DI TARTUFO dovrà, obbligatoriamente, essere usato in associazione con il Marchio Piacere Molise, in caso contrario, la licenza di uso del Marchio sarà immediatamente revocata dalla C.C.I.A.A. del Molise.

L'applicazione del regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto la concessione all'utilizzo del marchio MOLISE TERRA DI TARTUFO.

Il presente regolamento si applica a qualsiasi organizzazione – persona fisica, giuridica – la quale richieda ed abbia ottenuto dalla C.C.I.A.A. del Molise, la licenza d'uso del Marchio per la produzione e commercializzazione di tartufo e prodotti a base di tartufo, come di seguito descritti all'art. 3.

### **1.2. Riferimenti**

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla normativa italiana e comunitaria e in particolare:

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli artt.28, 29 e 30;
- Direttiva n.89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa;
- Decreto Legislativo n.30 del 10.02.2005 Codice della Proprietà Industriale.

## **Art. 2 – Termini e definizioni.**

2.1. Nel presente regolamento le parole e le espressioni qui di seguito elencate avranno il seguente significato:

- a) Prodotti: i prodotti agroalimentari individuati dalla C.C.I.A.A. del Molise secondo quanto disposto all'art. 3;
- b) Servizi: si intendono le attività legate al turismo e alla ristorazione nell'ambito delle quali vengono somministrati i Prodotti.;
- c) Disciplinare di produzione del tartufo del Molise o di prestazione del servizio (di seguito Disciplinare): documento tecnico che definisce i requisiti di conformità del Prodotto ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3.

## **Art. 3 - Prodotti**

3.1. Il Marchio potrà essere utilizzato unicamente per il tartufo del Molise e per prodotti a base di tartufo del Molise, per le cui peculiarità si rimanda al Disciplinare:

Per tartufo del Molise si intendono esclusivamente le specie riferibili a *Tuber magnatum* (Tartufo bianco pregiato), *Tuber borchii* (Tartufo bianchetto o marzuolo), *Tuber uncinatum* (Tartufo uncinato - scorzone autunnale), *Tuber macrosporum* (Tartufo nero liscio), *Tuber aestivum* (Tartufo d'estate – scorzone estivo), *Tuber mesentericum* (Tartufo nero ordinario), *Tuber brumale* (Tartufo nero d'inverno - Trifola nera), *Tuber melanosporum* (Tartufo nero pregiato).

La denominazione "MOLISE TERRA DI TARTUFO" è riservata ai tuberi delle succitate specie provenienti dalle tartufaie controllate e coltivate e dalle aree di raccolta libere.

## **Art. 4. - Soggetti legittimati all'uso del marchio**

Il marchio può essere concesso in uso sia a soggetti pubblici che privati.

4.1 I soggetti privati che possono richiedere la licenza d'uso del marchio MOLISE Terra di Tartufo devono essere:

- a) imprese (e loro associazioni o consorzi) di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di tartufo del Molise o enti pubblici;
- b) iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea;
- c) inseriti nella filiera del prodotto/servizio per cui il marchio è richiesto.

4.2 Il richiedente che intende ottenere il diritto d'uso del Marchio per i propri prodotti e/o servizi dovrà presentare apposita domanda alla C.C.I.A.A. del Molise. Al momento della domanda il Richiedente dovrà espressamente impegnarsi a rispettare le regole contenute nel presente Regolamento, nonché dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità del/i prodotto/i o servizio/i, per i quali si chiede la concessione, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Disciplinare.

4.3 la domanda dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni e documenti:

- dichiarazione relativa all'attività svolta con specifico riferimento al prodotto o servizio per il quale è richiesta la concessione;
- che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione/ fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- estratto della Camera di Commercio competente o documento equipollente attestante l'attività di impresa.

#### **Art. 5. - Richiesta e concessione del Marchio**

5.1. La concessione del Marchio verrà deliberata dal Comitato costituito per la gestione del Marchio Piacere Molise, al cui regolamento si rimanda (di seguito "C.d.M.") costituito da 5 membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio del Molise, a cui sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento. Per l'esecuzione di tale attività il C.d.M. potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti di provata imparzialità, competenza e affidabilità, ai quali potrà delegare parte dei propri compiti.

5.2 La domanda dovrà essere presentata dai Richiedenti per iscritto e dovrà contenere tutti gli elementi utili alla identificazione dei prodotti e/o servizi per i quali la richiesta è inoltrata, nonché le informazioni sopra specificate al punto 4.3..

5.3 Il C.d.M. verificherà la congruità e la completezza della documentazione presentata nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati. Il C.d.M. nell'esercizio della propria funzione dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nella disciplina comunitaria e nella normativa italiana applicabile. Al termine dell'istruttoria il C.d.M. delibererà la concessione d'uso del Marchio a favore del Richiedente per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali il diritto d'uso è richiesto. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivata.

5.4 Ove il C.d.M. lo ritenesse necessario a fini istruttori potrà disporre dei controlli sulla conformità dei prodotti e/o servizi ai relativi Disciplinari. A tale proposito il Richiedente si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al successivo art.7.

5.5. In caso di esito positivo della domanda dovrà inoltre essere sottoscritto dalla C.C.I.A.A. del Molise e dal Richiedente il contratto di licenza, il cui modello si allega sotto la lettera "B".

5.6. La concessione della licenza verrà inserita in un apposito Registro disponibile al pubblico, sul quale verranno annotate successive revoche o modifiche del diritto d'uso ed eventuali provvedimenti disciplinari.

5.7 Al fine di favorire la conoscenza e la promozione del marchio Piacere Molise, il C.d.M. potrà altresì concederne l'uso a soggetti pubblici e privati in occasione di singoli eventi, quali fiere, feste, tradizionali o storiche, purché tali eventi siano giudicati di interesse per la promozione e valorizzazione del territorio..

#### **Art. 6. - Uso del marchio**

6.1. Il Richiedente che ha ottenuto il diritto di uso del Marchio si obbliga a:

- a) Utilizzare il Marchio accompagnandolo sempre con il Marchio Piacere Molise così come descritto nell'Allegato A del relativo regolamento.
- b) osservare le disposizioni del rispettivo Disciplinare;
- c) assoggettarsi alle verifiche dell'organismo di controllo secondo quanto previsto al successivo art.7;
- d) conformarsi a tutte le azioni correttive delle non conformità eventualmente rilevate dall'organismo di controllo;
- e) usare il Marchio alle condizioni e secondo le modalità previste nel contratto di Licenza sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art.5.5;
- f) utilizzare il Marchio rispettando caratteristiche, forme, dimensioni come specificate nella scheda allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A";
- g) utilizzare il Marchio in modo tale da non ingenerare confusione o trarre in inganno i consumatori;
- h) non commettere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio;
- i) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso od oggetto di rinuncia.

#### **Art.7 – Controlli e costi**

7.1 La C.C.I.A.A. del Molise tramite il C.d.M. o altro organismo di controllo potrà effettuare ispezioni e controlli su tutta la filiera del Richiedente/ dalla produzione al confezionamento dei prodotti, sulle varie fasi della prestazione dei servizi, allo scopo di verificare la compatibilità dell'uso con le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

7.2. Il Richiedente è obbligato a consentire

- a) libero accesso durante il normale orario di lavoro ai terreni o alle sedi degli impianti di produzione/ trasformazione e/o conservazione dei prodotti, o di prestazione dei servizi)
- b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili, fatture;
- c) prelievi di campioni per sottoporli ad analisi di laboratorio.

7.3. Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

7.4. I costi annui a carico delle imprese per le attività di controllo previsti dal presente regolamento e dai rispettivi disciplinari in occasione della richiesta iniziale o per il successivo mantenimento dell'uso del marchio, verranno determinati dal C.d.M.

#### **Art. 8. - Sanzioni**

8.1. Costituisce abuso del Marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti ottenuti o servizi prestati con modalità non conformi alle norme di legge vigenti, ai disciplinari o regolamenti di produzione o di erogazione dei servizi, ai termini e alle condizioni previste nel presente Regolamento.

8.2. Il C.d.M. rilevato in qualsiasi modo l'abuso del Marchio comunicherà alla C.C.I.A.A. del Molise le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite. La C.C.I.A.A. del

Molise potrà adottare con provvedimento motivato una delle seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio.

#### **Art. 9. - Ammonizione**

9.1. L'ammonizione è una sanzione consistente in un richiamo scritto che viene applicata a fronte di abusi del Marchio di lieve entità.

9.2. Si considerano lievi gli abusi che non pregiudicano l'Immagine del Marchio.

#### **Art. 10. - Sospensione**

10.1. La sospensione dell'uso del Marchio è comminata per periodi di tempo determinati a seguito degli abusi di seguito specificati:

- a) un uso improprio del Marchio;
- b) il Richiedente abbia rifiutato, senza giustificati motivi, i controlli;
- c) il Richiedente non si sia adeguato, nei termini imposti dall'organismo di controllo, agli adempimenti richiesti per la sanatoria di eventuali abusi.

#### **Art.11. - Revoca dell'uso del Marchio**

11.1. L'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere revocata dalla C.C.I.A.A. del Molise nei casi e alle condizioni previste dal presente Regolamento e dovrà essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.2. La revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) violazione grave e reiterata di una disposizione del presente Regolamento o delle disposizioni ivi richiamate o dell'allegato contratto;
- b) nel caso in cui nei confronti del Richiedente sia aperto un procedimento penale per reati di frode in commercio, inquinamento, violazioni di norme sanitarie e di tutela di alimenti e bevande.
- c) uso del marchio in modo illegale e fraudolento;
- d) compimento di atti idonei a ledere o danneggiare la reputazione del Marchio.

11.3. A seguito della revoca il Richiedente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio. Solo in casi eccezionali, che dovranno essere valutati caso per caso e a condizione che ciò non comporti un danno per i consumatori e gli altri utilizzatori, potrà essere concesso dalla C.C.I.A.A. del Molise un congruo periodo per lo smaltimento delle scorte.

11.4. Nel caso in cui i prodotti o i servizi per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, la C.C.I.A.A. del Molise comminerà al Richiedente una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di euro 50.000,000 (cinquantamila) determinata nel suo ammontare in proporzione alla gravità dei danni che sono derivati all'apprezzamento del Marchio sul mercato o alla categoria degli altri utilizzatori.

11.5. Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al Marchio e pertanto un pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, la C.C.I.A.A. del Molise potrà altresì avere diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alle sanzioni comminate ai sensi del precedente comma.

11.6. I provvedimenti comminati ai sensi degli art. 11.3 e 11.4 potranno essere pubblicati, ad insindacabile giudizio della C.C.I.A.A. del Molise su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate a spese del soggetto nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento.

**Art.12 - Rinuncia**

12.1. il Richiedente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo del Marchio può rinunciare. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla C.C.I.A.A. del Molise a mezzo P.E.C. all'indirizzo [cciaa.molise@legalmail.it](mailto:cciaa.molise@legalmail.it) . A seguito della rinuncia il richiedente verrà cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cesserà immediatamente ogni diritto all'uso del Marchio,

**Art. 13. - Azioni a tutela del Marchio**

13.1. Le azioni a tutela del segno saranno decise e promosse dalla C.C.I.A.A. del Molise su segnalazioni del C.d.M. o dei singoli Richiedenti. I Richiedenti-utilizzatori si impegnano a fornire piena collaborazione per proteggere il Marchio contro azioni di contraffazione e/o di concorrenza sleale.

**Art. 14. – Durata**

Il C.d.M. può concedere l'autorizzazione all'uso del marchio fino ad un massimo di 5 anni.

***ALLEGATO “A”***

**al Regolamento d’uso del Marchio Collettivo “Molise Terra di Tartufo”**

***RIPRODUZIONE MARCHIO COLLETTIVO MOLISE TERRA DI TARTUFO***



***DESCRIZIONE DEL MARCHIO***

**Il logo** è rappresentato dalla parola “Molise” scritta con un carattere handwriting, semplice e naturale come la cultura molisana; sulla seconda riga in basso è presente la scritta “terra di tartufo” con carattere corsivo minuscolo e allineata alla larghezza della scritta “Molise”. L’elemento figurativo rafforza il payoff e sintetizza graficamente le terre del Molise, ricche di tartufo, attraverso dei cerchi di colore oro che ricreano otticamente i confini della regione.

## **ALLEGATO "B"**

**al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Molise Terra di Tartufo"**

**LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO MOLISE TERRA DI TARTUFO**

*Approvato dalla Giunta Unioncamere Molise con delibera nr. 40 del 25.11.2014*

**Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge**

### **TRA**

LA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE, con sede in Piazza della Vittoria 1, Campobasso, di seguito indicata semplicemente come "C.C.I.A.A. del Molise"

E

---

di seguito indicata come la "Licenziataria"  
e congiuntamente le "Parti".

### **PREMESSO**

- che la C.C.I.A.A. del Molise è titolare del marchio collettivo MOLISE TERRA DI TARTUFO di seguito il "Marchio" ;
- che è interesse della C.C.I.A.A. de Molise concedere l'uso del Marchio a soggetti privati o pubblici per contrassegnare i prodotti e/o i servizi come meglio definiti nel Regolamento d'uso al quale espressamente si rinvia;
- che la Licenziataria ha esperito con esito favorevole la procedura prevista nel Regolamento e il Comitato per il Marchio (C.d.M.) ha deliberato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ la concessione a favore della Licenziataria del diritto d'uso del Marchio per i prodotti e servizi di cui all'allegato A;
- che tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1.**

Le premesse fanno parte integrante del testo contrattuale.

#### **Articolo 2.**

La C.C.I.A.A. del Molise concede alla Licenziataria una licenza non esclusiva, gratuita valida nei limiti del territorio e per i prodotti e servizi specificamente indicati nell'allegato "A".

#### **Articolo 3.**

La Licenziataria potrà utilizzare il Marchio sia da solo che congiuntamente ad un Marchio di sua proprietà o di cui sia legittima licenziataria. Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che la Licenziataria sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere preventivamente sottoposti per iscritto al controllo del C.d.M., il quale dovrà dare la propria approvazione scritta.

#### **Articolo 4.**



La Licenziataria si impegna a non utilizzare il Marchio sui prodotti e/o servizi diversi da quelli per cui è stata concessa la Licenza e/o che non corrispondono ai requisiti stabiliti nel rispettivo disciplinare o regolamento d'uso.

In caso di violazione di questa obbligazione da considerarsi essenziale, la Licenza potrà essere, immediatamente e senza preavviso alcuno, revocata su semplice comunicazione scritta di Unioncamere Molise e fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni.

Nessun danno potrà essere, in alcun modo, riconosciuto alla Licenziataria.

#### **Articolo 5.**

La Licenza viene garantita, secondo l'accordo delle Parti, a partire dalla data della concessione, per un periodo di un anno, automaticamente rinnovabile per un altro anno e così via se non espressamente disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della Licenza o nel caso che, per qualsiasi altra ragione, vi fosse la risoluzione del rapporto di Licenza, la Licenziataria si impegna a non utilizzare più immediatamente e in alcun modo il Marchio.

#### **Articolo 6.**

La Licenziataria si impegna ad osservare nell'utilizzazione del Marchio le seguenti modalità:

a) il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun prodotto o servizio nonché materiale pubblicitario della Licenziataria;

b) tale Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con i marchi della Licenziataria.

#### **Articolo 7.**

La Licenziataria si obbliga a non utilizzare per nessuno dei suoi prodotti o servizi che siano o meno simili a quelli oggetto della Licenza, segni distintivi confondibili, uguali, simili o derivati da quello di cui alla Licenza.

#### **Articolo 8.**

La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio di cui alla Licenza sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del prodotto o del servizio che reca il Marchio.

#### **Articolo 9.**

Allo scopo di verificare se gli articoli prodotti o servizi prestati alla Licenziataria sui quali viene apposto il Marchio, soddisfino gli "standard di qualità e/o provenienza" previsti dai rispettivi disciplinari, la Licenziataria acconsente ai controlli previsti dall'art.7 del Regolamento, che si intende qui integralmente riprodotto.

#### **Articolo 10.**

E' vietato cedere la licenza del Marchio o sublicenziarla a terzi.

Nel caso che i prodotti o gli articoli fabbricati dalla Licenziataria e marcati con il Marchio siano venduti a terzi in vista della loro ulteriore trasformazione, la Licenziataria dovrà preventivamente avvisare i terzi che gli stessi non potranno in alcun modo utilizzare il Marchio o fare riferimento allo stesso se non su espressa concessione o licenza della C.C.I.A.A. del Molise. In altre parole, non è consentita l'utilizzazione del Marchio da parte di

soggetti terzi rispetto alla licenza, su prodotti e/o servizi di loro produzione e/o commercializzazione.

#### **Articolo 11.**

La Licenziataria riconosce che il Marchio identifica ed è inteso ad identificare esclusivamente i prodotti o i servizi specificati nell'art. 3 del Regolamento e si impegna a fare ogni sforzo per contribuire a creare ed a mantenere al più alto livello la reputazione del Marchio licenziato. Si impegna, inoltre, a non fare alcunché, sia nella produzione che nella distribuzione di prodotti o servizi sotto Licenza contraddistinti dal Marchio di cui sopra, sia nella fabbricazione o nell'uso delle materie prima, sia nella scelta dei clienti, che possano danneggiare la reputazione del Marchio.

#### **Articolo 12.**

Nel caso in cui vengano adottati nuovi disciplinari o regolamenti inerenti ai prodotti e/o servizi per cui il Marchio è licenziato, la Licenziataria si impegna ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro un termine non superiore ai sei mesi.

#### **Articolo 13**

La C.C.I.A.A. del Molise potrà, a sua esclusiva discrezione, e sempre con un preavviso di almeno sei mesi, modificare o mutare le caratteristiche del disegno e la composizione del Marchio, oppure sostituirlo o rinunciare ad esso o limitarne l'oggetto.

In nessun caso ciò potrà essere fatto valere dalla Licenziataria come diritto al fine della richiesta del risarcimento danni.

#### **Articolo 14**

La licenziataria si impegna a mandare ogni sei mesi alla C.C.I.A.A. del Molise una breve relazione sui prodotti o servizi sui quali essa ha usato il Marchio sotto Licenza.

Potrà, inoltre, essere richiesta la segnalazione ad Unioncamere Molise o al C.d.M. di tutti quei dati che possano essere utili al fine di ottenere delle indicazioni circa l'efficacia e gli sviluppi relativi all'uso del segno.

#### **Articolo 15**

La Licenziataria avrà l'obbligo di comunicare alla C.C.I.A.A. del Molise, senza ritardo, ogni violazione del Marchio di cui essa venisse a conoscenza e delle azioni che altri abbiano a proporre nei suoi confronti per pretesa violazione del Marchio, così come dell'attività di concorrenza sleale e di contraffazione di terzi, di cui venisse a conoscenza

La Licenziataria si impegna ad adoperarsi in qualunque modo le sia richiesto dalla C.C.I.A.A. del Molise o dal C.d.M. per proteggere il Marchio contro la contraffazione, violazione o atti di concorrenza sleale.

La C.C.I.A.A. del Molise potrà, a suo insindacabile giudizio, promuovere o abbandonare cause, transigerle o conciliarle.

#### **Articolo 16**

Qualora la Licenza venisse per qualunque motivo a terminare, la Licenziataria si impegna a non contestare in alcun modo la validità e titolarità del Marchio stesso.

La Licenziataria non potrà, inoltre, derivare o maturare alcun diritto dal fatto dell'utilizzazione concessale con la licenza, né potrà derivare, anche dato il carattere gratuito della licenza, un diritto di indennizzo a carico della C.C.I.A.A. del Molise.

### **Articolo 17**

La licenza potrà risolversi, oltre che nei modi indicati sopra, in caso di rinuncia da parte della Licenziataria, in caso di cessazione da parte della Licenziataria della sua attività, in caso di sua caduta in stato di insolvenza o fallimento ed in ogni caso o ipotesi concorsuale o che renda incompatibile la continuazione del rapporto, in relazione ai presupposti per l'utilizzo del Marchio, nonché nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 11 del Regolamento.

### **Articolo 18**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio Arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Campobasso, il

**La Licenziataria**  
(Timbro e firma del legale rappresentante)

---

**La C.C.I.A.A. del Molise**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

---